



# UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI  
DIRIGENTI DELLO STATO

*Il Segretario Generale*  
Roma, 31 ottobre 2014  
Prot. 1498/C/31.10.2014

*Al Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
*Ragioneria Generale dello Stato*  
*c. a. dott. Daniele Franco*  
[rgs.ragionieregenerale.coordinaamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragionieregenerale.coordinaamento@pec.mef.gov.it)

*Al Ministero dell'Interno*  
*Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali*  
*c. a. pref. Elisabetta Belgiorno*  
[dait@pec.interno.it](mailto:dait@pec.interno.it)

**OGGETTO: Contestazione delle nota Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento Ragioneria dello Stato, prot. n. 76063 del 29 settembre 2014 avente ad oggetto: "Retribuzione di posizione del Segretario Comunale in caso di segreteria convenzionata" e della nota Ministero dell'Interno prot. n. 3391 (P) del 22 ottobre 2014 avente ad oggetto: "Segretari Comunali, iscrizione professionale in fascia "B"- trattamento economico".**

***UNADIS con la presente nota CONTESTA:***

- 1) il contenuto della nota del Ministero dell'Economia e Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, prot. 76063 del 29 settembre 2014 avente ad oggetto: "Retribuzione di posizione del Segretario Comunale in caso di segreteria convenzionata"***
- 2) il contenuto della nota del Ministero dell'Interno prot. n. 3391 (P) del 22 ottobre 2014 avente ad oggetto: "Segretari Comunali, iscrizione professionale in fascia "B"- trattamento economico";***


IN QUANTO DISAPPLICANO QUANTO ESPRESSAMENTE PREVISTO NEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI.

Sul punto, si rappresenta quanto segue:

\*\*\*

- 1. In merito alla retribuzione di posizione del Segretario Comunale in caso di segreteria convenzionata si precisa quanto segue:***

***Il Segretario Comunale percepisce tra le varie voci che compongono il trattamento economico complessivo previsto dall'art. 37 del CCNL 16 maggio 2001 "la retribuzione di posizione".***



# UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI  
DIRIGENTI DELLO STATO

*L'art. 41 del CCNL stabilisce che : “... Ai segretari comunali e provinciali è confermata l'attribuzione del compenso denominato retribuzione di posizione, collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell'ente di cui il segretario è titolare....”*

*Il contratto prevede chiaramente che la retribuzione di posizione debba essere parametrata alla soglia demografica dell'Ente, in considerazione della maggiore complessità dello stesso, indipendentemente dal fatto che detta soglia si raggiunga con uno più Enti, collegando espressamente detta retribuzione di posizione “alla rilevanza delle funzioni attribuite”, quindi, alle maggiori responsabilità che derivano dal fatto di prestare servizio in Enti di maggiori dimensioni demografiche, anche se calcolate come somma degli abitanti dei singoli comuni aderenti alla convenzione.*

*La fascia demografica derivante dalla somma degli abitanti di enti in convenzione incide direttamente sulla rilevanza delle funzioni attribuite e sulle maggiori responsabilità che ne derivano quindi incide sulla retribuzione di posizione che aumenta con riferimento al numero di abitanti complessivo.*

*Si evidenzia, altresì, che il contratto prevede che il segretario comunale assume la titolarità dell'Ente in relazione alla fascia professionale ed in relazione alla tipologia di Ente.*


*Anche in questo caso il principio del numero degli abitanti complessivo, conteggiato come singolo ente o come somma degli abitanti degli enti in convenzione, determina la possibilità da parte di un segretario iscritto in fascia A, B, o C di poterne assumere o meno la titolarità.*

*L'art. 41 del CCNL indica con estrema chiarezza le fasce professionali e le tipologie di Enti in relazione alle quali il segretario può svolgere servizio, a prescindere se la soglia demografica sia raggiunta da uno o dalla somma degli abitanti di più Enti.*

*Ne deriva che il segretario comunale è abilitato ad assumere la titolarità solo di Enti, singoli od in convenzione, che non superino la soglia demografica per la quale esso è abilitato in relazione alla propria fascia di iscrizione all'Albo.*

\*\*\*

2. In merito al trattamento economico che spetta ai segretari comunali si precisa che :



# UNADIS

UNIONE NAZIONALE DEI  
DIRIGENTI DELLO STATO

*Il CCNL prevede che la retribuzione tabellare spetta a seconda della fascia di iscrizione a differenza della retribuzione di posizione che è connessa al servizio presso l'Ente.*

*Lo stipendio tabellare, infatti, corrisponde ad una delle voci economiche che compongono il trattamento economico lordo annuo spettante ai segretari comunali ed è connesso ad una posizione giuridica, ossia alla fascia di appartenenza del segretario.*

La progressione di fascia è un passaggio da una qualifica inferiore ad una qualifica superiore (c.d. progressioni verticali), ossia è un passaggio in diverse area d'inquadramento, equiparate alle "assunzioni".

*Non è una progressione automatica ma si raggiunge in base ad un percorso professionale selettivo: si può partecipare al corso di specializzazione solo dopo aver maturato due anni lavorativi di iscrizione in fascia C e dopo aver superato un esame finale, attraverso una procedura concorsuale.*

*Anche la circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 15 aprile 2011 n. 12 ha chiarito che: " la limitazione degli effetti nei casi di passaggi tra le aree è circoscritta alle sole procedure, eventualmente ancora in corso, svolte anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 150/2009 il quale ha equiparato i suddetti passaggi alle assunzioni ordinarie (fatta salva la riserva di posti) anche in termini procedurali oltre che di copertura finanziaria dell'onere conseguente."*

*Poiché l'avanzamento in carriera dei segretari non è una progressione all'interno della stessa area ma fra aree diverse ed avviene tramite concorso non rientra nel blocco disciplinato dall'art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010.*

**UNADIS**

***DIFFIDA e CONTESTA le interpretazioni arbitrarie assunte nelle citate note che disapplicano le disposizioni sul trattamento economico dei segretari comunali previste dal CCNL dei Segretari Comunali, con palese ed evidente VIOLAZIONE DI PRECISE E PUNTUALI DISPOSIZIONI NORMATIVE E DEL CCNL VIGENTE.***

**Salvis iuribus.**

Dott. Avv. Barbara Casagrande